

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/565 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2023**

relativo all'autorizzazione di eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze eptanoato di etile, 2-metilbutirrato di etile, acetato di isopentile, 3-metilbutirrato di 3-metilbutile, acido 2-metilpropionico, butirrato di 3-metilbutile, acetato di 2-metilbutile, es-2-en-1-olo, es-2(trans)-enale, esanoato di allile, eptanoato di allile, linalolo, 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, alfa-ionone, beta-damascone, nootcatone, beta-ionone, alfa-irone, beta-damascenone, (e)-beta-damascone, pentadecano-1,15-lattone, 2-feniletan-1-olo, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one, 2-metossinaftalene, 2-isopropil-4-metiltiazolo e valencene sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle suddette sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

- (5) Nei pareri del 7 marzo 2012 ⁽³⁾, del 25 aprile 2012 ⁽⁴⁾, del 17 ottobre 2012 ⁽⁵⁾·⁽⁶⁾, del 13 novembre 2012 ⁽⁷⁾, del 12 marzo 2013 ⁽⁸⁾, del 10 marzo 2015 ⁽⁹⁾, dell'8 marzo 2016 ⁽¹⁰⁾, del 20 aprile 2016 ⁽¹¹⁾, del 12 luglio 2016 ⁽¹²⁾, del 28 febbraio 2019 ⁽¹³⁾, del 18 novembre 2020 ⁽¹⁴⁾ e del 23 marzo 2022 ⁽¹⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. In particolare l'Autorità ha concluso che per le sostanze 2-metil-1-fenilpropan-2-olo, beta-damascone, alfa-irone, (e)-beta-damascone, isovalerato di fenetile, 4-(p-idrossifenil)butan-2-one e 2-isopropil-4-metiltiazolo, il livello di sicurezza per l'ambiente marino è stimato a 0,05 mg/kg di mangime.
- (6) L'Autorità ha inoltre concluso che tutte le sostanze dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie nei soggetti predisposti. In assenza di dati per es-2-en-1-olo, es-2 (trans)-enale, esanoato di allile ed eptanoato di allile, l'Autorità non ha potuto concludere che gli utilizzatori possono manipolare tali sostanze in modo sicuro. Il richiedente ha tuttavia fornito, come richiesto, una scheda di dati di sicurezza in cui sono stati individuati i pericoli per gli utilizzatori in relazione a tali sostanze. I pericoli descritti nella scheda di dati di sicurezza riguardano in particolare, pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie per es-2 (trans)-enale, e associati al contatto cutaneo e oculare per es-2-en-1-olo e eptanoato di allile, mentre esanoato di allile è nocivo se ingerito e tossico a contatto con la pelle.
- (7) L'Autorità ha infine concluso che tutte le sostanze sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) La valutazione di tutte le sostanze dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.
- (9) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscelte contenga determinate informazioni.
- (10) Il fatto che l'utilizzo delle sostanze come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(3):2625.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2678.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(10):2927.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012; 10(10):2928.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012; 10(11):2966.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2013; 11(4):3169.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015; 13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016; 14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016; 14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016; 14(8):4557.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5654.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal 2020; 18(12):6338.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal 2022; 20(4):7248.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 2 ottobre 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 2 aprile 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 2 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09093	eptanoato di etile	Composizione dell'additivo eptanoato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva eptanoato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 106-30-9 Numero FLAVIS: 09.093 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'eptanoato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 32 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09409	2-metilbutirrato di etile	Composizione dell'additivo 2-metilbutirrato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metilbutirrato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₇H₁₄O₂ Numero CAS: 7452-79-1 Numero FLAVIS: 09.409 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del 2-metilbutirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg».. 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09024	acetato di isopentile	Composizione dell'additivo acetato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva acetato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₇H₁₄O₂ Numero CAS: 123-92-2 Numero FLAVIS: 09.024 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09463	3-metilbutirrato di 3-metilbutile	<i>Composizione dell'additivo</i> 3-metilbutirrato di 3-metilbutile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-metilbutirrato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₀H₂₀O₂ Numero CAS: 659-70-1 Numero FLAVIS: 09.463	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del 3-metilbutirrato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b08006	acido 2-metilpropionico	Composizione dell'additivo acido 2-metilpropionico Caratterizzazione della sostanza attiva acido 2-metilpropionico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₄H₈O₂ Numero CAS: 79-31-2 Numero FLAVIS: 08.006 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acido 2-metilpropionico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09055	butirrato di 3-metilbutile	Composizione dell'additivo butirrato di 3-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva butirrato di 3-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉H₁₈O₂ Numero CAS: 106-27-4 Numero FLAVIS: 09.055 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del butirrato di 3-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09286	acetato di 2-metilbutile	Composizione dell'additivo acetato di 2-metilbutile Caratterizzazione della sostanza attiva acetato di 2-metilbutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₇H₁₄O₂ Numero CAS: 624-41-9 Numero FLAVIS: 09.286 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'acetato di 2-metilbutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b02020	es-2-en-1-olo	Composizione dell'additivo es-2-en-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva es-2-en-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₆H₁₂O Numero CAS: 2305-21-7 Numero FLAVIS: 02.020 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'es-2-en-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b05073	es-2(trans)-enale	Composizione dell'additivo es-2(trans)-enale Caratterizzazione della sostanza attiva es-2(trans)-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C₆H₁₀O Numero CAS: 6728-26-3 Numero FLAVIS: 05.073 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'es-2 (trans)-enale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09244	esanoato di allile	Composizione dell'additivo esanoato di allile Caratterizzazione della sostanza attiva esanoato di allile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₉H₁₆O₂ Numero CAS: 123-68-2 Numero FLAVIS: 09.244 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'esanoato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b09097	eptanoato di allile	Composizione dell'additivo eptanoato di allile Caratterizzazione della sostanza attiva eptanoato di allile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₀H₁₈O₂ Numero CAS: 142-19-8 Numero FLAVIS: 09.097 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'eptanoato di allile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione, di ingestione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b02013	linalolo	Composizione dell'additivo linalolo Caratterizzazione della sostanza attiva linalolo Prodotto mediante sintesi chimica o distillazione frazionata e successiva rettificazione degli oli di palissandro di Cajenne, palissandro del Brasile, linaloe del Messico, shiu e semi di coriandolo. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C₁₀H₁₈O Numero CAS: 78-70-6 Numero FLAVIS: 02.013	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 30 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02035	2-metil-1-fenilpropan-2-olo	<i>Composizione dell'additivo</i> 2-metil-1-fenilpropan-2-olo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-metil-1-fenilpropan-2-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₀H₁₄O Numero CAS: 100-86-7 Numero FLAVIS: 02.035	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg; — altre specie o categorie di animali: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	2 aprile 2033
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del 2-metil-1-fenilpropan-2-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						

							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina». — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b07007	alfa-ionone	Composizione dell'additivo alfa-ionone Caratterizzazione della sostanza attiva alfa-ionone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 85 % Formula chimica: C₁₃H₂₀O Numero CAS: 127-41-3 Numero FLAVIS: 07.007 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'alfa-ionone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07083	beta-damascone	<i>Composizione dell'additivo</i> beta-damascone <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> beta-damascone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 90 % Formula chimica: C₁₃H₂₀O Numero CAS: 23726-92-3 Numero FLAVIS: 07.083	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg; — altre specie o categorie di animali: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	2 aprile 2033
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione del beta-damascone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						

							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina». — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b07089	nootcatone	Composizione dell'additivo nootcatone Caratterizzazione della sostanza attiva nootcatone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 93 % Formula chimica: C₁₅H₂₂O Numero CAS: 4674-50-4 Numero FLAVIS: 07.089 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del nootcatone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b07008	beta-ionone	Composizione dell'additivo beta-ionone Caratterizzazione della sostanza attiva beta-ionone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 95 % Formula chimica: C₁₃H₂₀O Numero CAS: 14901-07-6 Numero FLAVIS: 07.008 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del beta-ionone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — salmonidi, vitelli a carne bianca e cani: 5 mg; — altre specie o categorie di animali: 1 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07011	alfa-irone	<i>Composizione dell'additivo</i> alfa-irone <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> alfa-irone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 98 % Formula chimica: C₁₄H₂₂O Numero CAS: 79-69-6 Numero FLAVIS: 07.011	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg; — altre specie o categorie di animali: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	2 aprile 2033
		<i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i> Per la determinazione dell'alfa-irone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						

							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina». — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b07108	beta-damascenone	Composizione dell'additivo beta-damascenone Caratterizzazione della sostanza attiva beta-damascenone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 98 % Formula chimica: C₁₃H₁₈O Numero CAS: 23696-85-7 Numero FLAVIS: 07.108 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del beta-damascenone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — bovini da ingrasso, salmonidi e animali non destinati alla produzione di alimenti: 1,5 mg; — altre specie e categorie: 1 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07224	(e)-beta-damascone	<i>Composizione dell'additivo</i> (e)-beta-damascone <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> (e)-beta-damascone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 90 % Formula chimica: C₁₃H₂₀O Numero CAS: 23726-91-2 Numero FLAVIS: 07.224	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg; — altre specie o categorie di animali: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	2 aprile 2033
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'(E)-beta-damascone negli additivi per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						

							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina». — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b10004	pentadecano-1,15-lattone	Composizione dell'additivo pentadecano-1,15-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva pentadecano-1,15-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₁₅H₂₈O₂ Numero CAS: 106-02-5 Numero FLAVIS: 10.004 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del pentadecano-1,15-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b02019	2-feniletan-1-olo	Composizione dell'additivo 2-feniletan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 2-feniletan-1-olo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C₈H₁₀O Numero CAS: 60-12-8 Numero FLAVIS: 02.019 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del 2-feniletan-1-olo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b09466	isovalerato di fenetile	<i>Composizione dell'additivo</i> isovalerato di fenetile <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> isovalerato di fenetile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 97 % Formula chimica: C₁₃H₁₈O₂ Numero CAS: 140-26-1 Numero FLAVIS: 09.466	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 30 mg; — altre specie o categorie di animali: 30 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	2 aprile 2033
		<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la determinazione dell'isovalerato di fenetile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						

							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina». — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07055	4-(p-idrossifenil)butan-2-one	<i>Composizione dell'additivo</i> 4-(p-idrossifenil)butan-2-one <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 4-(p-idrossifenil)butan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 96 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂ Numero CAS: 5471-51-2 Numero FLAVIS: 07.055 <i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del 4-(p-idrossifenil)butan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 25 mg; — altre specie o categorie di animali: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	2 aprile 2033
---------	-------------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	---------------

							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina». — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b04074	2-metossinaftalene	Composizione dell'additivo 2-metossinaftalene Caratterizzazione della sostanza attiva 2-metossinaftalene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C₁₁H₁₀O Numero CAS: 93-04-9 Numero FLAVIS: 04.074 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del 2-metossinaftalene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1,2 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b15026	2-isopropil-4-metiltiazolo	<i>Composizione dell'additivo</i> 2-isopropil-4-metiltiazolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-isopropil-4-metiltiazolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C ₇ H ₁₁ NS Numero CAS: 15679-13-7 Numero FLAVIS: 15.026	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 1,5 mg; — altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	2 aprile 2033
		<i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione del 2-isopropil-4-metiltiazolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						

							5. Sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue: — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina». — «Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b01017	valencene	Composizione dell'additivo valencene Caratterizzazione della sostanza attiva valencene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 94 % Formula chimica: C₁₅H₂₄ Numero CAS: 4630-07-3 Numero FLAVIS: 01.017 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la determinazione del valencene nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	2 aprile 2033

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.